



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011

Marchio etico dei prodotti realizzati senza il ricorso al lavoro minorile
e al lavoro nero

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende contribuire alla risoluzione di un problema grave quale lo sfruttamento del lavoro dei minori e del lavoro degli adulti costretti ad attività produttive non equamente retribuite o svolte in violazione alle norme di diritto internazionale sulla previdenza e sicurezza sul lavoro

Preoccupanti sono i dati diramati sia dagli organi internazionali come il *Bureau international du travail* e l'UNICEF che dalle più importanti organizzazioni umanitarie internazionali.

Si pensi per esempio che per il lavoro minorile sono stati stimati in 250 milioni i bambini costretti a lavorare in condizioni disumane, con salari irrisori.

Un primo tentativo di tutela si è avuto con la *Minimum age convention* (6 giugno 1973, atto n. 138) adottata dalla *General Conference* dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Nel 1989 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 32 proclama la protezione del bambino contro tutte le forme di sfruttamento.

Il Consiglio della Comunità europea, da parte sua, ha adottato il Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, il Regolamento (CE) 2063/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, recante modificazioni del Regolamento (CEE) n. 1360/90

che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale e la Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, concernente la protezione dei giovani sul lavoro.

Il Governo italiano si è anche impegnato a partecipare all'*International programme on the elimination of child labour* (IPEC) dell'Organizzazione internazionale del lavoro per cercare rimedi e soluzioni al problema.

Si tratta, purtroppo, di lodevoli tentativi che non si sono dimostrati idonei a contrastare questo preoccupante fenomeno.

Il più alto numero di minori sfruttati viene registrato in Asia, Africa ed America Latina, ma è dovere di tutti gli Stati collaborare affinché le norme siano applicate.

Il disegno di legge sulla scia della normativa internazionale è occasione per perseguire normativamente l'obiettivo di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale che induca il mondo del lavoro a rispettare i diritti della persona umana e in modo particolare i diritti dei minori.

Per rendere possibile questo mutamento culturale è necessario sensibilizzare i consumatori portandoli consapevolmente a preferire i prodotti privi di lavoro minorile o di lavoro irregolare (cosiddetto lavoro nero).

Scopo del disegno di legge è quello di conseguire questo obiettivo istituendo il marchio etico che deve permettere in modo chiaro e immediato il riconoscimento dei prodotti ottenuti senza ricorso a lavoro minorile o lavoro nero.

Il testo di legge è articolato in modo da evidenziare tali principi informativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Marchio etico dei prodotti realizzati senza il ricorso al lavoro minorile e al lavoro nero)

1. È istituito il marchio etico dei prodotti ottenuti senza il ricorso al lavoro minorile o lavoro nero, di seguito denominato «marchio», al fine di renderli identificabili sul mercato.

2. Ai fini della presente legge per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico, e comunque di età non inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni; inoltre per lavoro nero, si intende il rapporto di lavoro che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

3. Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge, è stato richiesto e ottenuto il diritto all'uso del marchio, questo verrà apposto in modo da consentire al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente quel prodotto, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti del lavoratore.

Art. 2.

(Protocollo di adesione per il marchio dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Le imprese che intendono commercializzare sul territorio nazionale un prodotto garantito dal marchio sono tenute alla sottoscrizione del protocollo di adesione di cui al

presente articolo, a depositare il suddetto protocollo di adesione presso la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, nonché al versamento di una quota al fondo di autofinanziamento di cui all'articolo 4.

2. Il protocollo di adesione contiene la dichiarazione dell'impresa richiedente che non viene utilizzata manodopera minorile o lavoro nero durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto per il quale è richiesto il marchio.

3. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali dell'impresa richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, nonché dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.

4. Al momento della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare, con la Commissione di cui all'articolo 5, nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio e del diritto d'uso.

5. Il protocollo di adesione è depositato presso la Commissione di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il diritto all'uso del marchio.

6. Le imprese che ottengono il marchio si impegnano a dichiarare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la sussistenza delle condizioni attestate nel protocollo di adesione, pena la decadenza e l'inibizione dell'uso del marchio. Qualsiasi variazione delle condizioni attestate nel protocollo di adesione deve essere comunicata immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 5.

7. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un albo per le imprese che utilizzano il marchio. Chiunque può prendere visione dell'albo al fine di conoscere i nominativi delle imprese iscritte. All'inizio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'albo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato a ciascuna Presidenza delle regioni.

Art. 3.

(Opposizione al diritto all'uso del marchio etico)

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi all'uso del marchio da parte di imprese iscritte all'albo, inviando una dichiarazione debitamente motivata alla Commissione di cui all'articolo 5. La Commissione adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali opposizioni entro dieci giorni dal loro ricevimento.

2. Per essere ricevibile una dichiarazione di opposizione deve dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.

3. Se l'opposizione è ricevibile la Commissione procede ad istruttoria ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 4.

(Fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e lavoro nero)

1. È istituito presso la Commissione di cui all'articolo 5 il fondo di autofinanziamento dell'uso del marchio dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero, di seguito denominato «fondo».

2. Le imprese che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 si impegnano a versare al fondo una quota dei ricavi delle vendite del prodotto pari allo 0,001 per cento nel primo anno di esercizio, e dello 0,002 per cento per gli anni successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'esercizio in questione, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 5 e inserite nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2.

3. All'atto del deposito del protocollo di adesione di cui all'articolo 2, le imprese interessate versano nel fondo, a titolo di anticipo, una somma pari al ricavo delle vendite di mille pezzi del prodotto per cui è richiesto il certificato, e comunque per un ammontare non inferiore a 500 euro.

Art. 5.

(Istituzione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e lavoro nero)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione attribuisce il diritto all'uso del marchio alle imprese richiedenti, secondo le modalità indicate all'articolo 2, procede a istruttoria, per verificare l'esistenza di infrazioni relative alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 e vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione.

Art. 6.

(Composizione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e di lavoro nero)

1. La Commissione è organo collegiale composto da:

a) quattro membri, nominati dal Consiglio dei ministri, scelti tra persone che assicurino indipendenza di giudizio e che siano esperti riconosciuti in materia di diritti all'infanzia, diritto del lavoro, relazioni internazionali, mercato internazionale, tali da garantire

nella Commissione tutte le qualificazioni indicate nel presente comma;

b) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante nominato dal Ministro all'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante nominato dal Ministro della salute;

2. Il Presidente della Commissione è eletto tra i quattro membri di cui al comma 1, lettera *a)*, dalla Commissione nella prima seduta utile.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Nei casi in cui la Commissione accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'uso del marchio delibera la sua revoca, dandone immediata comunicazione alla ditta. La deliberazione, è presa in ogni caso, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e aver espletato l'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il mancato rinnovo della sostituzione del protocollo di adesione di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal diritto all'uso del marchio.

3. Per l'uso del marchio in frode alla legge e in caso di false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione si applicano le pertinenti norme del codice penale.

